



## COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NU

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

## OGGETTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - articoli 30 e 98 - Convenzionamento ufficio di segreteria - Approvazione convenzione tra i Comuni di Aritzo ed Ollolai -

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di aprile alle ore otto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Si
2. ARIU PINA - Assessore	Si
3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	Si
4. DAGA SALVATORE - Assessore	Si
5. LOI CARLO - Consigliere	No
6. MANCA ANTONIO - Consigliere	Si
7. CURRELI MAURO - Consigliere	Si
8. MAROTTO DAVIDE - Consigliere	Si
9. COGONI CAMILLO C.G. - Consigliere	No
10. GIUSI AMBROSIO - Consigliere	No
11. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere	Si
12. BRODU GIOVANNA ANGELA - Consigliere	No
13. LOI ALDO - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il proprio precedente atto deliberativo n. 8 del 5 aprile 2013 con il quale è stato rinviato il punto oggetto dell'odierna discussione;

### **PREMESSO CHE:**

- in data 30 giugno 2011 il Segretario Comunale, dottoressa Francesca Sias, è cessata dall'incarico a seguito di collocamento in quiescenza a far data dal 1° luglio 2011;
- il Consiglio Comunale con proprio atto n. 15 del 19 luglio 2011, ha provveduto allo scioglimento del convenzione posta in essere tra i Comuni di Aritzo e Sorgono per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale;

**VISTO** l'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziaria e reciproci obblighi e garanzie;

**VISTO** l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

**VISTO** altresì l'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, che disciplina la materia delle "convenzioni di segreteria";

**CONSIDERATO** che per motivi di economicità, originati dalla precarietà delle risorse disponibili nel bilancio comunale, si deve necessariamente ricorrere all'istituto previsto dagli articoli 30 e 98 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e specificamente al convenzionamento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale da attivarsi fra questo Ente ed il Comune di Ollolai (che a seguito di colloquio ha manifestato la volontà di istituire il servizio di segreteria in forma associata);

**CONSIDERATO** che tale soluzione consente un contenimento della spesa per il servizio di Segreteria in armonia al dettato delle disposizioni finanziarie vigenti;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione (allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale) disciplinante lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale in forma associata da attivarsi tra il Comune di Aritzo ed il Comune di Ollolai ;

### **SPECIFICATO** altresì che:

- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, del Ministero dell'Interno;
- la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale vigente per i Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 1° marzo 2011;

**PRESO ATTO** che il Segretario Comunale è una figura obbligatoria - come previsto dall'art. 97 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)- che svolge, tra le altre, principalmente funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

**VISTA** la Sentenza TAR Toscana - Sezione 1, dell'11 giugno 2003, n. 2349, con la quale viene ribadito che la nomina del Segretario Comunale è un atto obbligatorio per legge, in quanto garantisce il raggiungimento delle irrinunciabili finalità alle quali è correlata la presenza, all'interno degli Enti territoriali, della figura del Segretario;

**VISTA** la Sentenza T.A.R. Emilia Romagna - Sezione 1 del 25 ottobre 2004, n. 3687, con la quale viene ribadito che sussistono i presupposti per la rimozione del Sindaco che non ha adempiuto al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del Segretario titolare dell'Ente, rendendosi responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge;

**PRESO ATTO** che il convenzionamento dovrebbe essere un'ipotesi residuale, ora divenuta una prassi diffusa sia per razionalizzare le spese sia a causa del limitato numero di iscritti nell'albo

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 25614 del 6 giugno 2012 il Prefetto di Cagliari sollecita il Sindaco a " *concludere il procedimento di nomina del segretario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente con l'espressa avvertenza che, qualora l'inerzia si protragga oltre il termine suddetto, sia adirà il Difensore Civico Regionale affinché provveda a mezzo di Commissario ad Acta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 9 L.R n° 9 / 2006 e dell'art. 136 del D.L.G.S 267 / 2000 in tema di poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori*";

**CONSIDERATO** che nonostante l'impegno profuso non è stato possibile, per carenza di Segretari, individuare prima tale figura per cui si è reso necessario, per oltre un anno, ricorrere all'istituto dello scavalco;

**RAVVISATA** la disponibilità del Comune di Ollolai a convenzionare il servizio di segreteria si ritiene di dover agire tempestivamente sia al fine di risolvere un annoso problema colmando una grave carenza professionale, ritenuta fondamentale nella vita amministrativa di un Comune, sia perché la mancata stipula della convenzione determinerebbe l'intervento del Commissario ad Acta con il compito di concludere il procedimento di nomina di un segretario titolare, per il solo Comune di Aritzo, e ciò comporterebbe, inevitabilmente, un maggiore aggravio di spesa;

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, acquisito con prot. n. 1774 del 4 aprile 2013, che indica che le somme riferite all'esercizio finanziario 2012 per l'importo di € 75.198,64 ( per la segreteria convenzionata tra i Comuni di Aritzo e Sorgono ) è stato inserito tra gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali ;

**CONSIDERATO** che non è corretto considerare la somma di € 75.198,64 integralmente come oneri derivanti da rinnovi contrattuali poiché parte di tale somma è da ascrivere alle spese del personale, la cui dotazione organica complessiva non ha subito modifiche negli ultimi;

**VISTO** l'art. 1 - comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

**INTERVIENE** il consigliere di minoranza Signor Pili Giuseppe Michele, il quale chiede se doveva essere allegato un nuovo parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

**RISPONDE** il Sindaco affermando che l'odierno consiglio trattava un argomento rinviato e pertanto il suddetto parere non era necessario;

I CONSIGLIERI di minoranza Signori Pili Giuseppe Michele e Loi Aldo prima della votazione escono dall'aula,

SI DA' ATTO che i consiglieri presenti in aula risultano in n. 7:

TUTTO CIO PREMESSO,

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

CON voti favorevoli 7 su 7 votanti;

**D E L I B E R A**

Per quanto espresso in narrativa:

DI ATTIVARE l'istituto del convenzionamento per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, come previsto dagli articoli 30 e 98 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DI STIPULARE apposita convenzione di cui al comma precedente con il Comune di Ollolai;

DI APPROVARE l'unito schema di convenzione disciplinante norme e condizioni sullo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria tra i Comuni di Aritzo e Ollolai;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione di detta convenzione e di ogni altro atto relativo;

DI DARE ATTO che le relative spese che comportano la stipula della presente convenzione faranno carico sul bilancio di previsione 2013

DI INVIARE copia della presente deliberazione al Comune di Ollolai, quale capofila del Consorzio istituito col presente atto, per gli adempimenti di competenza, previsti per la fattispecie;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cagliari- Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile con voti favorevoli dei presenti unanimi espressi per alzata di mano;

PARERI

(ART. 49 - COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000 i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(dottor Augusto Pili)




Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
PILI AUGUSTO



Il Segretario Comunale  
dottor Stefano Schirmenti



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12-4-2013, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li 12-4-2013

Il Responsabile della Pubblicazione

*Prot. 1893*

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa alla Prefettura con lettera n. .... in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n. 1893 in data 12-4-2013


E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ....., senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-4-2013

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale  
dottor Stefano Schirmenti



All. CC. n. 9/2013

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE  
TRA I COMUNI DI OLLOLAI E ARITZO.**

L'anno duemilatredici addì 12 del mese di Aprile alle ore 10:00 nella sede comunale di Ollolai

**TRA**

Il Comune di Ollolai (C.F. 00601080914 ), rappresentato dal Sig. Columbu Marco Walter in qualità di Sindaco pro tempore;

Il Comune di Aritzo (C.F. 00160010914 ), rappresentato dal dr. Pili Augusto in qualità di Sindaco pro tempore;

**PREMESSO**

Che le Amministrazioni comunali di cui sopra hanno disposto, con gli atti esecutivi in allegato riportati, lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e del servizio di segreteria ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Che detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo convenzionato nel quale sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**OGGETTO E FINALITA'**

a) Il Comune di Ollolai (classe IV), il Comune di Aritzo (classe IV) stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale e di realizzare, nel contempo un significativo risparmio delle relative spese.

**Art. 2**

**COMUNE CAPO CONVENZIONE**

a) Il Comune di Ollolai assume la veste di Comune Capo Convenzione.

**Art. 3**

**INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE**

a) Il Servizio di Segreteria viene garantito da un unico Segretario comunale che presta la sua opera presso gli enti aderenti.

- b) Il Sindaco del Comune di Ollolai, in qualità di Sindaco del Comune Capo Convenzione, è competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale.

#### **Art. 4**

### **ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

- a) Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale, sono articolate in modo da assicurare la presenza del funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi. In via di massima tali prestazioni sono così ripartite:  
Comune di Ollolai: 50%;  
Comune di Aritzo: 50%;
- b) La titolarità della Segreteria convenzionata è definitiva. Essa cessa, comunque, con l'eventuale scioglimento dell'accordo convenzionale tra i Comuni.

#### **Art. 5**

### **CLASSE DELLA CONVENZIONE**

- a) la presente convenzione è classificata nella IV<sup>o</sup> classe, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario.

#### **Art. 6**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO**

- a) spetta al Segretario oltre al trattamento economico in godimento, la retribuzione aggiuntiva prevista dal C.C.N.L. per il servizio in convenzione, e/o da quanto verrà previsto in materia dalla futura contrattazione collettiva, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni associati che verrà diviso al 50% da entrambi i Comuni.

#### **Art. 7**

### **ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

- a) in occasione di ferie e altre assenze a vario titolo del Segretario titolare, la supplenza, per i Comuni convenzionati, può essere affidata dal Sindaco del Comune Capo Convenzione al secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in conformità con le direttive e nel rispetto dei limiti già stabiliti dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e dalla Prefettura- Ufficio del territorio di Governo di Cagliari.
- b) Gli oneri relativi alla supplenza saranno ripartiti secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 10 della presente convenzione.

#### **Art. 8**

### **FORME DI CONSULTAZIONE**

- a) le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte l'anno, tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.



**Art. 9**

**DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

- a) la presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dal 12/04/2013 al 12/04/2016 ovvero dalla data di assegnazione in servizio presso la sede convenzionata di segreteria del Segretario nominato dal Sindaco competente.
- b) Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per una delle seguenti cause:
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni comunali;
  - Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno novanta giorni.

**Art. 10**

**RAPPORTI FINANZIARI**

- a) i rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
- Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del Segretario sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Comune, con le percentuali di cui alla lett. a) del precedente art. 4; parimenti, con lo stesso rapporto sarà ripartito ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretario Comunali e Provinciali;
- b) Il comune capo convenzione provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario ed al recupero, con cadenza bimestrale, della parte di spesa a carico dell'altro Comune aderente alla convenzione;
- c) Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultano essere state effettuate.

**Art. 11**


**REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI OLLOLAI

PER IL COMUNE DI ARITZO



The image shows two handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is for the Municipality of Ollolai, and the bottom signature is for the Municipality of Arizo. The signatures are stylized and cursive.





All. CC. n. 9/2013

*Prefettura di Cagliari*  
*Ufficio territoriale del Governo*

*Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  
Liguria Regionale Sardegna*

Cagliari

Agenzia Segretari - SA

gascp\_aa

N. 0025614 (P)

del 06-06-2012

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Aritzo

Oggetto: segreteria comunale di Aritzo. Procedimento di nomina.

Si trasmette, in allegato, il decreto del Prefetto di Cagliari di pari numero relativo all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio Albo Regionale

*Daniela Cabras*

Prefettura-UTG di Cagliari  
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione  
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Sardegna  
Piazza Repubblica, 28  
09125 CAGLIARI

R



L3

13371653116-2

Al S. Sindaco  
del Comune di

09031 ARITZO

Att. C.C. n. 9/2013



## Comune di Aritzo

Comune di Aritzo  
Data 04/04/2013  
N. Prot. 0001774 / 2013  
Cat. 01 Cl. 11 Fasc.

del 19.14

Al Signor Sindaco

p.c.

Al Segretario Comunale

Al Revisore dei Conti Dott. Giovannino Mattu

**Oggetto:**

Riscontro nota prot. 1557/2013- Parere regolarità contabile proposta di deliberazione C.C. n.15 del 21 marzo 2013: Convenzionamento ufficio di segreteria- Approvazione convenzione tra i Comuni di Aritzo ed Ollolai.

Nel dare riscontro alla nota in oggetto consegnata alla sottoscritta in data 25 marzo 2013, si premette quanto segue:

1. Il richiesto parere rientra in quelli di carattere complesso, "non formulabile a vista", in quanto esprimibile solo ed esclusivamente a conclusione di una puntuale e non superflua verifica delle norme disciplinanti la materia e dei rispettivi vincoli, comportante seco una complessa attività istruttoria di natura endoprocedimentale;
2. Con decorrenza 01/1/2013, ai sensi dell'art. 31 L. 183/2011, questo Ente è sottoposto alle regole del rispetto del patto di stabilità interno, con conseguente assoggettamento al limite delle assunzioni e dei vincoli di spesa previsti per tali enti, così come meglio specificato nei punti che seguono;
3. L'art. 14, comma 9 D.L. 78/2010, convertito in legge e s.m., ha introdotto il divieto di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo e a qualsivoglia tipologia



- contrattuale, da parte degli enti nei quali l'incidenza del costo del personale sia superiore al 50% della spesa corrente;
4. Ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e s.m., è possibile procedere al nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'anno precedente;
  5. Inoltre, ai sensi dell'ex art. 1, comma 557, legge 296/2006, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno sono tenuti ad assicurare la costante e permanente riduzione della complessiva spesa di personale. Il rispetto di tale previsione deve essere assicurato in sede previsionale e programmatica e deve essere puntualmente verificato sulla base dei dati del rendiconto dell'anno immediatamente precedente. Quindi la riduzione del costo del personale per il 2013 dovrà essere calcolata rispetto a quanto effettivamente speso nel 2012;
  6. La riduzione della spesa del personale di cui al punto precedente deve essere assicurata di anno in anno, in termini costanti e progressivi;
  7. Ai fini del calcolo della spesa del personale vengono comparati dati omogenei della spesa (nelle componenti escluse ed incluse) così come definito dalla deliberazione delle sezioni riunite 27/CONTR/11 e dai criteri contenuti nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 9 del 17 febbraio 2006;
  8. Nell'esercizio finanziario 2012 non si sono avute cessazioni di rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, né sono state poste in essere misure organizzative tali da comportare variazioni di diritti soggettivi determinanti variazioni finanziarie in aumento o in diminuzione del costo del personale;
  9. Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 non erano in essere convenzioni in atto per la segreteria comunale. In sede di assestamento al bilancio di previsione 2012 sono stati stornati i relativi fondi provvedendo alla sostituzione della figura del Segretario Comunale reggente con l'incarico a scavalco per il quale si è sostenuta la spesa complessiva pari a euro 6.087,56, di cui 4.601,30 per retribuzione a scavalco ed euro 1.486,26 per oneri riflessi;

2/7

Ch

10. Nel bilancio di previsione provvisorio non risultano essere stanziati le relative risorse;
11. Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati impegnati per arretrati contrattuali segreteria convenzionata di Aritzo/Sorgono euro 75.198,64, di cui: euro 52.983,89 per emolumenti retributivi ed euro 22.214,75 per oneri riflessi e Irap;
12. Nel richiamare le disposizioni sul convenzionamento dei servizi, mette conto precisare che qualsiasi forma di gestione associata deve essere tale da consentire agli enti una razionalizzazione di spesa. Non è, pertanto, ammessa alcuna deroga che consenta un incremento della spesa complessiva di personale. Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale gli oneri relativi al servizio di Segreteria comunale debbono essere conteggiati, senza possibilità di deroga alcuna, ai fini del rispetto dei limiti alla spesa di personale;
13. In data 20/03/2013, con nota prot. 1526, in riscontro alla nota 1375/2013, si richiedeva al Segretario Comunale il proprio Decreto Sindacale di inquadramento giuridico-economico e la proiezione del rimborso delle presunte spese di viaggio, ciò ai fini del calcolo programmatico delle spese della segreteria convenzionata;
14. Il pomeriggio del 22/03/2013 ricevevo dal Segretario Comunale la sola copia della busta paga Comune di Irgoli con l'appunto dell'indennità di posizione percepita dal Responsabile del Comune di Ollolai ai fini del galleggiamento pari ad euro 11.795,00, l'inquadramento giuridico fascia "C" ed il rimborso spese di viaggio pari ad euro 1.480,00 al mese;
15. Come da allegata scheda, la spesa complessiva della convenzione di segreteria ammonterebbe quindi ad euro 96.824,76, di cui euro 48.412,38 (il 50%) a carico dell'Ente Comune di Aritzo(vedasi allegato A);
16. In data 29/03/2013, al fine di consentire la puntuale definizione della spesa dell'aggregato "spesa personale" rendiconto esercizio finanziario 2012, con nota prot. 1689 indirizzata alla S.V., quale responsabile del Servizio del personale, ero a richiederLe:



- il numero dei buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa erogati ai dipendenti nell'esercizio finanziario 2012;
- il numero di detti buoni che si presume di dover erogare nell'esercizio 2013;
- il dettaglio dei costi delle ore di lavoro straordinario autorizzato ai singoli dipendenti che ha, eventualmente, dato luogo a riposo compensativo.

17. Con nota prot.1751 ricevuta in data odierna come da "puntuale" relata di notifica attestata alle ore 10.05, la S.V. nel riscontrare alla richiesta di cui al punto precedente, tiene a precisare che tutti gli atti sono in possesso della sottoscritta e, ritenendo superflua la predetta richiesta, comunica che relativamente al costo dei buoni pasto mensa erogati nell'esercizio 2012 e quelli presunti da erogare nel 2013 i dati si ritrovano nella determina n. 419/2012 (647 del protocollo generale) e che relativamente alla richiesta di straordinario non risultano autorizzazioni se non quella relativa allo straordinario elettorale Referendum Regionale del 6/5/2012 (a carico di altre amministrazioni).

Al riguardo mi corre l'obbligo di precisare che nella richiamata determina n.419/2012 è stato assunto l'impegno di spesa per l'acquisto di n.1016 buoni pasto, in ragione della quale non è dato assolutamente riscontrare, come da richiesta di cui alla nota 1689/2013, il numero ed il valore contabile dei buoni erogati nel 2012, né, tantomeno, dell'analogo aggregato per quelli che si prevede di erogare per il 2013. Resta così, pertanto, indeterminato il costo che a tale titolo è da includere nelle spese del personale ai fini del calcolo dei limiti della spesa sostenuta e da sostenere.

Relativamente straordinario eventualmente compensato con corrispettivi riposi in conto di debiti orari alla luce di quanto attestato dalla S.V. con la richiamata nota, in base alla quale: *"oltre agli atti elencati in nota, non risultano altre autorizzazioni di lavoro straordinario"*, si prende atto che non sussistono spese del personale rientranti in tale fattispecie e che conseguentemente le risorse non impegnate a tale titolo nel costituito fondo per l'anno 2012 (ex art.14 CCNL

9/7

1/4/1999) confluiranno, nei limiti imposti dalla vigente normativa, nel fondo delle risorse variabili.

Premesso tutto ciò ed effettuati i dovuti calcoli dell'aggregato spese del personale sostenute nell'esercizio finanziario 2012 , ai sensi dell'art. 1, comma 557 legge 296/2006, che si allega alla presente (allegato B) si esprime parere contrario alla proposta di convenzionamento di segreteria in quanto, come rappresentato in premessa, nell'esercizio finanziario 2012 non si sono avute cessazioni di rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, né sono state poste in essere misure organizzative tali da comportare variazioni di diritti soggettivi determinanti variazioni finanziarie in aumento o in diminuzione del costo del personale con la conseguenza che la stipula della convenzione altro non comporterebbe che l'aumento dell'aggregato finanziario delle spese del personale assolutamente non consentito dalla vigente normativa al riguardo.

Aritzo, 04 aprile 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosanna Lai





AUGATO "A" PARERO PROPOSA C.C.  
 M. 15/0013

		CCNL 01/03/2011
<b>PREVISIONE SPESA ANNUA SEGRETERIA CONV.50%</b>		2013
1	STIPENDIO BASE	€ 31.983,48

6	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE Art. 41 comma 5 CCNL 15/03/2001) GALLEGGIAMENTO (per dodici mensilità)	€ 10.887,72
---	--	-------------

<b>TOTALE A CARICO ENTI A</b>		<b>€ 42.871,20</b>
-------------------------------	--	--------------------

<b>TOTALE B</b>		<b>€ 42.871,20</b>
-----------------	--	--------------------

9	MAGGIORAZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA 25% (Art. 45 CCNL 16/05/2011)	€ 10.717,80
---	--	-------------

10	INDENNITA' DI RISULTATO Art. 42 CCNL 15/03/2001 (Max 10% del Monte Salari nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa)	€ -
----	--	-----

11	TREDICESIMA	€ 4.465,75
----	-------------	------------

<b>TOTALE GENERALE C</b>		<b>€ 58.054,75</b>
--------------------------	--	--------------------

ONERI RIFLESSI C/ENTE		€ 21.010,01
-----------------------	--	-------------

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EURO 1.480,00 PER 12 MESI		€ 17.760,00
---	--	-------------

<b>TOTALE SPESA ANNUA</b>		<b>€ 96.824,76</b>
---------------------------	--	--------------------

<b>A CARICO ENTE 50%</b>		<b>€ 48.412,38</b>
--------------------------	--	--------------------

8/7

AUGATO

u B<sup>u</sup>

PARO R<sup>u</sup>

PROPOSTA  
C.C. n. 15/2013

COMUNE	
SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2012	
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	395.938,71
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	0,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	0,00
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	0,00
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	108.498,92
IRAP	36.310,31
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	6.460,92
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
Altre spese (specificare) Missioni-formazione	3.021,25
<b>A SOTTRARRE</b>	<b>550.230,11</b>
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni E Spese VIAGGIO SCAVALCO SEGRETARIO	3.021,25
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	75.198,64
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	
Incentivi per la progettazione	
Incentivi per il recupero ICI	
Diritti di rogito	1.238,17
<b>SPESA DEL PERSONALE 2012</b>	<b>79.458,06</b>

QUADRATURA	
SPESA INTERVENTO 01	510.898,55
SPESA INTERVENTO 03	3.021,25
IRAP INTERVENTO 07	36.310,31
<b>TOTALE SPESE DEL PERSONALE (A)</b>	<b>550.230,11</b>

<b>COMPONENTI ESCLUSE (B)</b>	<b>79.458,06</b>
-------------------------------	------------------

<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA ART. 1, COMMA 557, L.296/2006 (A) - (B)</b>	<b>470.772,05</b>
---	-------------------



7/7

*All. C.C. n. 9/2013*

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA TOSCANA**

**- I<sup>A</sup> SEZIONE -**

N. 2310 REG. SENT.

ANNO 2003

n. 1225 Reg. Ric.

Anno 2002

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1225/02 proposto dal comune di Cantagallo, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro e Guido Giovannelli ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Duca D'Aosta n. 10, presso lo studio del primo;

**CONTRO**

l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, in persona del presidente pro-tempore;

la Sezione regionale della Toscana dell'Agenzia medesima, in persona del presidente pro-tempore;

la prima rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Morando ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Calzaiuoli n. 7, presso la sede regionale dell'Agenzia medesima; la seconda, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Firenze è per legge domiciliata;

il Difensore civico pro-tempore della regione Toscana, rappresentato e difeso dall'avv. Vanna Console ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Cavonni, 18 presso l'Avvocatura regionale;

che nei confronti del: Commissario ad acta per l'adozione di tutti gli atti

necessari alla nomina del segretario comunale nel comune di Cantagallo,  
non costituitosi in giudizio;

*e, nei confronti*

di Corina Luigi, non costituitosi in giudizio

*per l'annullamento*

previa sospensione del decreto del 9.4.2002 n. 2095/02.50.1, con il quale il  
Difensore civico ha nominato il commissario ad acta per l'adozione dei  
provvedimenti necessari all'individuazione del segretario comunale nel  
comune di Cantagallo;

di tutti gli atti presupposti, successivi, consequenziali e comunque connessi,  
ed in particolare:

della nota della sezione regionale Toscana dell'Agenzia autonoma per la  
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, con la quale si  
diffidava il sindaco del comune di Cantagallo a procedere alla nomina del  
segretario comunale nel termine di 15 giorni;

della lettera del Difensore civico della regione Toscana del 13.2.2002 n.  
751/02.50.1 con la quale s'invitava il sindaco medesimo a provvedere alla  
nomina di che trattasi;

della nota della sezione regionale Toscana dell'Agenzia del 5.3.2002 n.  
535 G con la quale si chiedeva al Difensore civico di individuare un  
commissario ad acta per la nomina del segretario del comune di Cantagallo;

della diffida del 25.3.2002 n. 1777/02.50.1 del medesimo Difensore civico  
al sindaco del comune di Cantagallo;

della delibera del consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia  
autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali del

3 11  
2003.12.25.02

15.7.1999 n. 150, nella parte in cui prevede, in caso di mancato esercizio da parte del sindaco, nei termini previsti dalla legge, del potere di nomina del segretario comunale, il ricorso in via sostitutiva al commissario ad acta individuato dal Difensore civico regionale;

*e per l'annullamento*

giusta impugnativa per motivi aggiunti, del decreto di chiusura dell'attività svolta dal commissario ad acta trasmesso dal Difensore civico il 5.12.2002 (n. 6399 02.50.19) con il quale l'amministrazione comunale è stata invitata a corrispondere all'avv. Menaldi un compenso pari a € 6.553,64, oltre ad un rimborso spese pari a € 131,38;

del decreto di nomina del segretario comunale del comune di Cantagallo da parte del commissario ad acta emesso il 12.11.2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Vista l'impugnativa per l'atto di motivi aggiunti proposto dal comune di Cantagallo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 maggio 2003, il consigliere Maurizio Nicolosi;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. L.Masi in sostituzione di M.Giovanelli, l'avv. V.Messa, l'avv. G.Vincelli in sostituzione di V.Console e l'avv. dello Stato P.Pinna;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

**F A T T O**

4 11  
Pec.n. 1215/02

Con il ricorso in esame, notificato il 22 maggio 2002 e depositato il 31 maggio seguente e con successiva impugnativa per motivi aggiunti di cui all'atto notificato il 10 13 gennaio 2003 e depositato il 22 gennaio seguente, il comune di Cantagallo ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati e ne ha chiesto- previa la sospensione (la relativa istanza è stata respinta con ordinanza 711/02)- l'annullamento, spese ed onorari vinti, deducendo sotto più profili i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite le amministrazioni intimate, come sopra indicate.

Memorie sono state prodotte dalle parti costituite.

All'udienza pubblica del 13 maggio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

### ***DIRITTO***

La controversia in esame attiene all'impugnazione degli atti del procedimento con il quale l'Ufficio del Difensore civico della regione Toscana, su richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (sezione regionale della Toscana), ha nominato il commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari alla nomina del segretario comunale del comune di Cantagallo, la cui sede era vacante dal giorno 1 febbraio 2001 per il trasferimento del precedente titolare.

L'impugnazione si estende agli atti presupposti e- con i motivi aggiunti- a quelli successivi, che comprendono il decreto di chiusura dell'attività svolta dal commissario ad acta, contenente anche la liquidazione del compenso dovuto allo stesso, ed il decreto di nomina del segretario comunale adottato dal commissario medesimo.

5 11  
20/04/2012 02

Il *thema decidendum* del ricorso può enuclearsi nel modo che segue

La nomina del segretario comunale non costituirebbe un atto obbligatorio per legge, legittimante la nomina di un commissario ad acta, in quanto tale può configurarsi un atto vincolato nell'an e nel quomodo; per contro dall'art. 99 del dec. lgs. 267 del 18.8.2000 emergerebbe la natura quantomeno di alta amministrazione di tale nomina, legata al rapporto fiduciario esistente fra sindaco e segretario comunale, e quindi la natura discrezionale della scelta medesima.

Nel caso di vacanza della sede (ipotesi diversa da quella di cui all'art. 97 del decreto 267 citato), il comma terzo dell'art. 15 del d.p.r. 465 del 4.12.1997 non irrogherebbe alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine d'inizio e conclusione della procedura di nomina del nuovo segretario (rispettivamente sessanta e 120 giorni); donde la natura ordinatoria dei termini stessi e l'inconfigurabilità dell'intervento sostitutivo del Difensore civico anche in considerazione della circostanza che in caso di sede vacante le funzioni di segreteria sarebbero assicurate dal vice segretario comunale.

Non sussisterebbero, in ogni caso, nella fattispecie i presupposti per l'intervento del Difensore civico, non essendo riscontrabile un comportamento d'inerzia da parte del comune di Cantagallo il quale anzi aveva formalmente manifestato all'Agenzia l'intenzione di stipulare una convenzione con i comuni della Val di Bisenzio (Valiano e Vernio) per la gestione dell'ufficio del segretario comunale, come espressamente consentito dall'art. 98, terzo comma, del già richiamato decreto 267. Peraltro, la presenza di un segretario comunale nominato dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'abito era in atto garantita fino alla nomina del



segretario comunale titolare.

Di contrario avviso, ovviamente, in una prospettazione speculare, le tesi delle amministrazioni resistenti.

Il Collegio, avuto riguardo alle tesi ed alle antitesi dedotte, ritiene che il ricorso sia fondato seppure con le precisazioni che qui di seguito si andranno ad esporre.

La tesi che la nomina del segretario comunale da parte dell'ente territoriale non possa configurarsi come atto obbligatorio per legge, essendo la nomina del segretario un atto riservato alla scelta discrezionale del sindaco, non è sostenibile in quanto una cosa è la discrezionalità della scelta del funzionario da nominare, altra cosa è l'obbligatorietà della presenza e quindi della nomina di un segretario iscritto all'Albo. La prima, è posta a salvaguardia dell'autonomia dell'ente e del rapporto fiduciario fra la dirigenza politica dell'ente stesso ed il funzionario designato; la seconda, garantisce il raggiungimento delle irrinunciabili finalità alle quali è correlata la presenza, all'interno degli enti territoriali, della figura del segretario: compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 9<sup>o</sup>, secondo comma dec. lgs. 20<sup>o</sup>).

L'obbligatorietà della nomina trova conferma del resto in altre disposizioni legislative.

L'art. 1<sup>o</sup>, comma 6<sup>o</sup>, della legge 12<sup>o</sup> del 199<sup>o</sup> prevede espressamente che il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto

pubblico ed iscritto all'Albo di cui al comma 75 dello stesso articolo. Di analogo contenuto è l'art. 97, comma 1, del dec. lgs. 207 del 2000.

L'art. 99 del medesimo decreto e l'art. 15, comma terzo, del d.p.r. 465 del 1997 scandiscono- pur in distinte situazioni- i tempi di avvio e conclusione del procedimento di nomina di tale funzionario con ciò confermando la necessità della presenza del medesimo e- coerentemente- l'obbligatorietà della sua nomina.

La circostanza che al decorso del termine assegnato la legge, in caso di vacanza del posto, non preveda appositamente l'avvio del potere sostitutivo di nomina, non significa che tale potere non possa essere esercitato. Ciò per due ragioni: la prima, che in ogni caso l'art. 136 del medesimo decreto 267 prevede in via generale l'intervento del Difensore civico regionale per l'inerzia da parte degli enti locali nell'adozione di atti obbligatori alla scadenza di un congruo termine d'invito; la seconda, che nell'ipotesi prevista dall'art. 99 terroneamente richiamato- trattandosi di vacanza del posto- nel provvedimento 2095 del 9.4.2002 del Difensore civico; al decorso dei termini consegue ex lege la conferma del segretario nominato, con ciò rafforzandosi l'aspetto dell'obbligatorietà della presenza di tale figura istituzionale.

L'unica differenza apprezzabile fra le due distinte ipotesi risiede nella circostanza che mentre nel caso dell'art. 99 il termine ha natura perentoria ai fini dell'esercizio della facoltà di nomina di altro segretario, stabilendo la legge diversamente l'effetto della conferma e quindi della decadenza del potere di sostituzione; del funzionario cessato dall'incarico per scadenza del mandato del sindaco; nel caso di vacanza di sede, all'infinito scade del

termine l'ente non perde il potere, donde la natura ordinatoria del termine stesso la quale non esclude, però, l'obbligatorietà degli adempimenti connessi al suo decorso sino alla nomina del commissario. Tanto è vero ciò che prima di agire in sostituzione il commissario stesso deve verificare se, nelle more, l'ente abbia provveduto ad adottare quanto richiesto nell'atto di diffida.

In breve, la mancanza di un effetto diretto connesso alla scadenza del termine opera solo sulla natura del termine stesso e non sulla vincolatività dell'attività richiesta.

Tanto precisato, va per il resto ritenuta corretta la prospettazione di parte ricorrente.

Le circostanze relative alla vacanza del posto di segretario comunale del comune di Cantagallo non consentivano l'avvio della procedura di commissariamento cui ha inteso aderire l'ufficio del Difensore civico su richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo.

Ed infatti, il Collegio è dell'avviso che resta che quella del segretario titolare è una presenza istituzionale irrinunciabile in base all'ordinamento vigente e non surrogabile in via di fatto con la figura - peraltro non obbligatoria in base all'art. 97, quinto comma decreto 267 - del vice segretario, funzionario dipendente dall'ente stesso, che si possa dare avvio alla procedura di commissariamento dell'ente, ai sensi dell'art. 136 del decreto 267, solo nel caso in cui sussista un effettivo inadempimento o una ingiustificata inerzia dell'ente od organo gravato.

Tale non è la situazione in cui si trovava il comune di Cantagallo, il quale, aveva già avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario

9 11  
R.G. n. 1215/02

comunale con la nota n.5659 del 19.6.2001 contenente l'avvio della procedura di pubblicità all'Agenzia autonoma, manifestando e ribadendo successivamente (come da nota n.4122 del giugno 2001) l'intenzione di volersi avvalere -nell'esercizio dell'autonomia istituzionale che la legge tutela- della modalità della convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio della segreteria comunale, espressamente consentito dall'art.98, terzo comma, del decreto 267. In proposito l'ente aveva chiesto la sospensione del procedimento di nomina del segretario per la propria sede ed in subordine l'assegnazione di un segretario con incarico a scavalco. Tale ultima subordinata richiesta era stata accolta dall'Agenzia con la nota 1368 C del 5 ottobre 2002 (mai revocata espressamente), con la quale l'Agenzia aveva incaricato della reggenza a tempo parziale della segreteria comunale la dot.ssa Maria Benedetta Dupuis "per due giorni la settimana dall'8 ottobre 2001 fino alla nomina del nuovo segretario, salvo nuovo o diverso provvedimento", garantendo quindi la presenza di un funzionario iscritto all'Albo.

Appare evidente da tutto ciò come non sussistesse non solo un inadempimento del comune, ma anche la circostanza che le funzioni di segretario comunale fossero svolte a tempo indeterminato da un soggetto non iscritto all'Albo gestito dall'Agenzia, essendosi invece concretizzata l'ipotesi contemplata dalla prima parte del terzo comma dell'art. 15 del d.p.r. 465 del 1997.

La procedura di commissariamento e gli atti emessi nell'ambito della stessa sono da ritenere, pertanto, illegittimi e da annullare perché viziati sotto il profilo della violazione degli artt. 99, terzo comma, e 156 del dec. lgs. 267

del 2000 e dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore, illogicità e contraddittorietà.

In conclusione, il ricorso, nei limiti indicati, va accolto con il conseguente annullamento del decreto 2095 del 9.4.2002, della diffida di cui alla nota 1777 del 25.3.2002, del decreto 6399 del 5 dicembre 2002, emessi dal difensore civico; del decreto di nomina del segretario comunale del 12.11.2002 emesso dal commissario ad acta; delle note 202 del 21.1.2002 e 535 del 5.3.2002 dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

### *P. Q. M.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I., definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto annulla i provvedimenti nella medesima motivazione indicati.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 13 maggio 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Giovanni VACIRCA	- Presidente
Maurizio NICOLOSI	- Consigliere, est.
Andrea MEGLIOZZI	- Consigliere
F.to Giovanni Vacirca	
F.to Maurizio Nicolosi, est.	

11 11  
Rev. n. 1225/02

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore di Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 GIUGNO 2003

Firenze, il 11 GIUGNO 2003

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi m.p.

Aut. C.C. n. 9/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nn. 529/01; 620/03; 634/03;

1349/03; 140/04; 396/04 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA N.

Reg. Sez.

SEZIONE I

N. 3687 Reg. Sent.

composto dai signori:

Anno 2004

**Dott. Bartolomeo Perricone**

**Presidente**

**Dott. Alberto Pasi**

**Consigliere**

**Dott. Carlo Testori**

**Consigliere rel.est.**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**A) sui ricorsi n. 529 del 2001, n. 620 del 2003, n. 634 del 2003 e n. 1349 del 2003**, tutti proposti dal Comune di Copparo, in persona del Sindaco in carica, nonché (i soli ricorsi nn. 634 e 1349 del 2003) da Tumiati Davide in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Anselmo ed elettivamente domiciliati in Bologna, Piazza Cavour n. 3, presso lo studio dell'Avv. Silvia Lodi,

rispettivamente:

**a1) il ricorso n. 529/01**

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica e il Prefetto della provincia di Ferrara, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,



e nei confronti

- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29;

- di Ori Daniela, non costituitasi in giudizio,

per l'annullamento

della nota di diffida del Prefetto di Ferrara prot. r. 183/2001 Gab. del 31/1/2001.

**a2) il ricorso n. 620/03**

contro

l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29;

e nei confronti

- di Petrilli Fasano Pompeo, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

- del provvedimento del Presidente della Sezione regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali prot. n. 515/03 del 26/3/2003;

- degli atti presupposti e, in particolare, della nota dell'Agenzia nazionale prot. n. 4681 del 4/3/2003 e della delibera del C.d.A. dell'Agenzia predetta n. 150/1999.

**a3) ) il ricorso n. 634/03**

contro

l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara, costituitosi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4,

e nei confronti

- di Petrilli Fasano Pompeo, non costituitosi in giudizio;
- di Ori Daniela, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Benito Magagna ed elettivamente domiciliata in Bologna, Strada Maggiore n. 47, nello studio dell'Avv. Beatrice Belli;
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29,

per l'annullamento, previa sospensione,

- della nota di diffida dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara prot. n. 11250/III Area in data 3/6/2003;
- di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 19/5/2003 e del provvedimento n. 515/03 del 26/3/2003, adottato dalla Sezione regionale

dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di nomina a reggente del dott. Fasano Pompeo Petrilli.

*a4) ) il ricorso n. 1349/03*

contro

il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara, costituitisi in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,

e nei confronti

- di Ori Daniela, non costituitasi in giudizio;
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29,

per l'annullamento, previa sospensione,

- della nota di diffida dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara prot. n. 11211/III Area in data 29/9/2003;
- di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie n. 17200/18095/479 del 23/9/2003.

**B) sui ricorsi n. 140 e n. 396, entrambi del 2004**, proposti da Tumiate Davide, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Anselmo e Franco Mastragostino e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 3,

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara, in persona del Prefetto p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4;

- (per quanto occorrer possa) il Presidente della Repubblica, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

- del Comune di Copparo, costituitosi nel solo giudizio sul ricorso n. 140/04, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Ravagnan e Marco Masi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bologna, via S.Vitale n. 40/3;

- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in entrambi i giudizi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29,

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 2004 con cui è stata disposta la rimozione del ricorrente dalla carica di Sindaco del Comune di Copparo e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale;

- dell'allegata relazione del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2003, recante la proposta di rimozione del ricorrente e di scioglimento del Consiglio comunale;

- della proposta, in data 4 dicembre 2003, del Prefetto di Ferrara di rimozione del Sindaco di Copparo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione:

- del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara nei giudizi sui ricorsi nn. 529/01, 634/03, 1349/03, 140/04 e 396/04;
- dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali in tutti i giudizi;
- di Ori Daniela nel giudizio sul ricorso n. 634/03;
- del Comune di Copparo nel giudizio sul ricorso n. 140/04;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 l'Avv. A. Pisa (in sostituzione dell'Avv. F. Anselmo), l'Avv. M.C. Lista (in sostituzione dell'Avv. F. Mastragostino), l'Avv. A. Langiu, l'Avv. G. Mascioli e l'Avv. dello Stato A. Cecchieri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

## F A T T O

### **A) LE VICENDE**

1) Dal 1° gennaio 1997 la Segreteria del Comune di Copparo è rimasta priva di titolare, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'allora Segretario generale dell'Ente. Con decreto del Prefetto di Ferrara datato 31 dicembre 1996 l'incarico della reggenza della predetta Segreteria è stato perciò affidato, con

decorrenza dal 2 gennaio 1997, al Vicesegretario del Comune in questione, dott.ssa Daniela Ori.

2) Entrato in vigore il D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 ("*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della l. 15 maggio 1997, n. 127*"), la predetta è stata iscritta nella prima fascia professionale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; in relazione all'attività di reggenza svolta ha quindi chiesto all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo in questione l'iscrizione in fascia superiore (corrispondente a quella dell'ente presso il quale aveva prestato le funzioni *de quibus*), ai sensi dell'art. 12 comma 8 del citato D.P.R.; la domanda è stata però respinta, con deliberazione del 30 settembre 1998, per carenza dei requisiti prescritti. Contro tale determinazione l'interessata ha proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio, continuando nel frattempo a svolgere le funzioni di reggente della Segreteria comunale di Copparo.

3) Con note del 17 maggio e del 6 giugno 2000 il Sindaco di Copparo è stato invitato dall'Agenzia ad avviare tempestivamente la procedura di nomina del titolare della Segreteria; a fronte dei rifiuti espressi dal Sindaco, l'Agenzia medesima ha disposto la nomina di un reggente (nella persona del dott. Francesco Carangelo), con provvedimento del 5 settembre 2000; il Sindaco ha diffidato l'Agenzia a non inviare alcun reggente e quindi, con provvedimento del 13 settembre 2000, ha nominato la dott.ssa Ori Segretario generale del Comune; la Giunta comunale ha ratificato la nomina così conferita.

Contro tali determinazioni comunali l'Agenzia ha proposto ricorso al TAR del Lazio, mentre il Comune ha impugnato presso il medesimo organo giurisdizionale l'atto di nomina di un Segretario reggente.

4) Con deliberazione del 12 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha disposto la risoluzione del rapporto con la dott.ssa Ori, che ha reagito con un ricorso ex art. 700 c.p.c. al Giudice del lavoro di Ferrara, il quale, con decisione del 29 dicembre 2000: ha sospeso l'efficacia della delibera impugnata; ha ordinato all'Agenzia *"la reinscrizione immediata della ricorrente nell'Albo... ..e la reintegrazione della stessa nelle funzioni di Segretario reggente del Comune di Copparo fino alla conclusione della procedura di nomina del Segretario Generale"*; ha dichiarato la carenza di giurisdizione sulle domande di disapplicazione degli atti dell'Agenzia relativi alla nomina di un Segretario reggente.

Avverso il provvedimento giurisdizionale in questione l'Agenzia ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., confermando nel contempo le deliberazioni già assunte (e non sospese) circa il conferimento ad altro Segretario dell'incarico di reggenza della Segreteria del Comune di Copparo.

5) In tale situazione il Prefetto di Ferrara, con atto prot. n. 183/2001 Gab. datato 31 gennaio 2001, ha diffidato il Sindaco di Copparo ad avviare entro 10 giorni la procedura finalizzata a dotare l'Ente del Segretario titolare.

6) Con ordinanza dell'8 maggio 2001 il Tribunale di Ferrara ha respinto il reclamo proposto dall'Agenzia contro l'ordinanza del Giudice del lavoro 29/12/2000.

Con sentenza 25 febbraio 2003 n. 1472 il TAR del Lazio, Sezione I Ter, ha definito i giudizi (riuniti) sui ricorsi di cui al precedente punto 3, respingendo



do quello proposto dal Comune di Copparo e dichiarando inammissibile per carenza di interesse quello proposto dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

7) A seguito di ciò l'Agenzia predetta ha nuovamente diffidato il Sindaco di Copparo, con atto datato 18 marzo 2003, ad avviare il procedimento di nomina del Segretario titolare. Con successivo atto del 26 marzo 2003 la Sezione regionale dell'Emilia-Romagna della medesima Agenzia ha poi incaricato il dott. Fasano Pompeo Petrilli della reggenza della Segreteria comunale in questione.

8) La nomina del dott. Petrilli è stata formalmente respinta dal Sindaco di Copparo con atto con datato 1 aprile 2003. Tale comportamento ha indotto il Prefetto di Ferrara a diffidare nuovamente il Sindaco - con atto prot. n. 11250/III Area del 3 giugno 2003 - ad avviare entro 10 giorni la procedura per la copertura della sede vacante, consentendo nel contempo l'assunzione in servizio del reggente nominato, con l'avvertimento che in caso di ottemperanza si sarebbe fatto luogo alla misura della rimozione di cui all'art. 142 T.U. n. 267/2000.

9) In data 17 luglio 2003 la dott.ssa Daniela Ori ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Segretario reggente del Comune di Copparo, da cui ha tratto origine la lunga vicenda contenziosa di cui si discute in questa sede. Il giorno successivo il Sindaco ha revocato i propri atti ostativi all'insediamento del reggente nominato dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali; il Segretario incaricato a tale titolo (il dott. *Antonio Barreca*, nel frattempo nominato dall'Agenzia in sostituzione del

10) Ciò nonostante il Prefetto di Ferrara, avendo il Ministero dell'Interno rilevato che restava inadempito l'obbligo di avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare, con atto del 29 settembre 2003 (prot. n. 12111/2003/Area II), ha indirizzato al Sindaco di Copparo un'ulteriore diffida a provvedere in tal senso nel termine perentorio di 10 giorni, concludendo la procedura nei successivi 60 giorni, pena la rimozione.

11) Su proposta del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica, con decreto datato 10 gennaio 2004, rilevato che il sig. Davide Tumiati, Sindaco del Comune di Copparo, si era *"reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non aver ottemperato, nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare dell'ente"*, ha disposto la rimozione del predetto dalla carica in questione e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.

### **B) I RICORSI PRESENTATI DAL COMUNE DI COPPARO**

Davanti a questo Tribunale il Comune di Copparo ha impugnato:

- 1) con ricorso n. 529 del 2001 la diffida del Prefetto di Ferrara datata 31/1/2001 di cui al punto 5) sub A);
- 2) con il ricorso n. 620 del 2003 il provvedimento del 26 marzo 2003 con cui la Sezione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha incaricato il dott. Fasano Pompeo Petrilli della reggenza della Segreteria comunale di Copparo, di cui al punto 7) sub A);

- 3) con il ricorso n. 634 del 2003 (unitamente all'arch. Davide Tumiati in proprio) la diffida del Prefetto di Ferrara datata 3/6/2003 di cui al punto 8) sub A);
- 4) con il ricorso n. 1349 del 2003 (unitamente all'arch. Davide Tumiati in proprio) la diffida del Prefetto di Ferrara datata 29/9/2003 di cui al punto 10) sub A).

Per resistere ai ricorsi si sono costituiti:

- il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara, nei giudizi sui gravami n. 529/01, n. 634/03 e n. 1349/03;
- l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in tutti i giudizi di cui sopra.

Nel giudizio sul ricorso n. 634/03 si è costituita anche la dott.ssa Daniela Ori in veste di sostanziale cointeressata, formulando altresì autonome domande.

Con memorie depositate il 26 marzo 2004 la difesa del Comune ricorrente (e, insieme, dell'arch. Tumiati per quanto riguarda i ricorsi n. 634/03 e n. 1349/03) ha evidenziato che le vicende sopravvenute agli atti impugnati hanno determinato la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse in ciascuno dei giudizi in questione e ha chiesto che il Tribunale pronunci declaratorie in tal senso; anche altre parti hanno formulato analoghe conclusioni.

### **C) I RICORSI PRESENTATI DALL'ARCH. DAVIDE TUMIATI**

1) Il decreto del 10 gennaio 2004 con cui il Presidente della Repubblica ha rimosso dalla carica di Sindaco del Comune di Copparo l'arch. Davide Tumiati è stato impugnato da quest'ultimo innanzi a questo TAR con un primo

ricorso rubricato al n. 140 del 2004. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Si è altresì costituito in giudizio, aderendo alle richieste formulate nel ricorso, il Comune di Copparo.

Nella camera di consiglio del 29 gennaio 2004 questo Tribunale, con ordinanza n. 168, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Con atto notificato alle altre parti e depositato il 16 marzo 2004 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

2) Nella medesima data l'Arch. Tumiate ha altresì depositato un nuovo ricorso contro il decreto presidenziale di rimozione, rubricato al n. 396 del 2004, per resistere al quale si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

#### **D) LA PUBBLICA UDIENZA DEL 7 OTTOBRE 2004**

Tutti i ricorsi indicati sub B) e sub C) sono stati chiamati alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 ed in quella sede, dopo che i difensori delle parti presenti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi, sono passati in decisione.

#### **D I R I T T O**

1) Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi sui ricorsi n. 529 del 2001, n. 620 del 2003, n. 634 del 2003, n. 1349 del 2003, n. 140 del 2004 e n. 396 del 2004 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2) Nei ricorsi n. 529/01, n. 620/03, n. 634/03 e n. 1349/03 parte ricorrente ha depositato memorie con cui, facendo riferimento alle vicende sopravvenute (in particolare, alla rimozione del Sindaco), ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse; analoghe considerazioni sono state esposte dalle parti resistenti, segnatamente per quanto riguarda i ricorsi n. 529/01 e n. 620/03.

Il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte dalla difesa del Comune di Copparo e dell'arch. Tumiate sono sufficienti ad evidenziare il venir meno dell'interesse delle predette parti alla definizione delle cause nel merito (non può invece configurarsi cessazione della materia del contendere, atteso che l'assetto degli interessi determinatosi in conseguenza delle vicende e dei provvedimenti successivamente intervenuti non risulta certo soddisfacente delle pretese fatte valere con i ricorsi suindicati). In relazione a tanto i giudizi in questione vanno dichiarati improcedibili.

3) In ordine al ricorso n. 140/04, proposto dall'arch. Davide Tumiate contro il provvedimento che ne ha disposto la rimozione dalla carica di Sindaco del Comune di Copparo, il ricorrente ha depositato in data 16 marzo 2004 un atto di rinuncia al gravame, ritualmente notificato alle controparti. Di tale rinuncia il Collegio deve dare atto.

4.1) Anche il ricorso n. 396/04 è stato proposto dall'arch. Tumiate contro il decreto presidenziale di rimozione dalla carica di Sindaco datato 10 gennaio 2004; con tale gravame l'interessato, oltre a riformulare le contestazioni già contenute nel ricorso n. 140/04, ha innanzitutto prospettato al Tribunale censure attinenti all'esercizio dei poteri sostitutivi e sanzionatori previsti dal Testo Unico degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, nonché più specifica-

mente alla applicabilità, all'interpretazione, alla stessa sopravvivenza delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 142 TUEL dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*"; ed ha comunque avanzato dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme citate (applicate nella vicenda in esame), chiedendo la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

4.2.1) Prima di esaminare il ricorso nel merito il Collegio è comunque chiamato a pronunciarsi in ordine alle eccezioni di inammissibilità formulate dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Un primo profilo di inammissibilità viene eccepito in relazione ad un preteso difetto sopravvenuto di interesse; si sostiene, da un lato, che l'accoglimento del ricorso non potrebbe in ogni caso giovare al ricorrente, il cui mandato sindacale giungeva a naturale scadenza nel maggio 2004 e che, dopo due mandati consecutivi, non poteva essere nuovamente candidato né rieletto; dall'altro lato si afferma l'insussistenza di un qualsiasi interesse morale suscettibile di tutela.

Il Collegio non condivide le tesi esposte dalla difesa dell'Agenzia. Se anche si deve riconoscere che da un eventuale accoglimento del ricorso nessuna utilità concreta può derivare all'arch. Tumati in rapporto alla carica di Sindaco di Copparo, risulta peraltro impossibile negare che il medesimo vanta un consistente ed attuale interesse morale che lo legittima ad agire in giudizio e ad insistere per una pronuncia di merito. Il ricorrente è stato rimosso dalla carica perché ritenuto responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge, cioè di un comportamento gravemente scorretto, pregiudizievole per

la funzionalità dell'ente amministrato. Ad avviso del Collegio è di immediata evidenza l'interesse del predetto a chiedere, per ottenere, una decisione giurisdizionale che sancisca l'illegittimità della scelta operata nei suoi confronti e smentisca i presupposti su cui essa si fonda, così da "riabilitare" la figura dell'amministratore locale rimosso. D'altra parte è la stessa sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato citata dall'Agenzia a sostegno delle proprie argomentazioni (7 aprile 2004 n. 1977, erroneamente indicata con il n. 6810) che conforta le conclusioni di questo Giudice, laddove esclude la permanenza di *"un interesse di natura morale al mantenimento in vita dell'organo consiliare tutte le volte in cui il suo scioglimento non appaia imputabile a comportamenti asseritamente non corretti degli interessati ma, come nella specie, solo a fattori di carattere tecnico"*; nel presente giudizio, infatti, si controverte appunto di un provvedimento sanzionatorio adottato in relazione a comportamenti asseritamente scorretti del ricorrente.

L'eccezione esaminata va dunque respinta.

4.2.2) Una seconda eccezione di inammissibilità si fonda sulla circostanza che il ricorso in esame è stato proposto quando ancora risultava pendente il precedente ricorso n. 140/04, con cui sono stati impugnati i medesimi atti e per il quale il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia; ciò comporterebbe litispendenza e inammissibilità dell'impugnazione successivamente proposta.

Anche ad ammettere l'applicabilità nel processo amministrativo dell'istituto della litispendenza ex art. 39 c.p.c., si deve comunque sottolineare (come evidenziato dalla difesa del ricorrente all'udienza di discussione) che esso presuppone la presentazione di un'identica causa davanti a giudici diversi,

circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie. Piuttosto, la contemporanea pendenza davanti a questa Sezione di due ricorsi contro il medesimo provvedimento potrebbe essere risolta attraverso l'applicazione del principio *ne bis in idem*. In ogni caso occorre considerare che i due ricorsi in esame non sono affatto identici; il secondo, in particolare, amplia sensibilmente la gamma delle censure formulate con il primo e proprio per questo il ricorso n. 140/04 ha formato oggetto di rituale rinuncia. Dunque, ove anche si giungesse a ritenere inammissibile il ricorso successivamente proposto in relazione alla circostanza che la rinuncia non produce effetto finché di essa non dia atto il giudice (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 21 giugno 2004 n. 8), tale declaratoria di inammissibilità dovrebbe limitarsi a quella parte del ricorso n. 396/04 che riprende le censure già formulate nel precedente gravame. Il Collegio ritiene comunque di non poter pervenire a una simile conclusione, tenuto conto che se il ricorrente non avesse rinunciato al ricorso n. 140/04 la declaratoria di (parziale) inammissibilità del ricorso successivamente proposto non comporterebbe di fatto alcuna conseguenza negativa; mentre al contrario egli risulterebbe penalizzato dalla rinuncia al primo ricorso, dichiaratamente funzionale ad una apprezzabile semplificazione del quadro processuale; una tale soluzione risulterebbe però evidentemente irragionevole ed espressiva di una concezione formalistica degli istituti processuali, perciò inaccettabile.

Per tale ragione va superata anche la seconda eccezione di inammissibilità formulata dall'Agenzia.

4.3) Con una prima censura il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è viziato per sviamento dalla funzione, sostenendo che nella specie è



stato esercitato il potere sanzionatorio di rimozione del Sindaco (e di conseguente scioglimento del Consiglio comunale), quando invece si sarebbe dovuto seguire il procedimento (inizialmente attivato presso il Difensore civico regionale e poi abbandonato) di puntuale sostituzione dell'amministratore ritenuto inadempiente nel compimento di singoli atti obbligatori per legge; il che ha illegittimamente comportato effetti del tutto sproporzionati e pesantemente invasivi sulla vita dell'ente locale.

Dagli atti acquisiti al giudizio risulta quanto segue:

- già nel corso del 2000 l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha sollecitato l'intervento del Co.Re.Co. e del Difensore civico regionale per la nomina di un commissario *ad acta* che avviasse, in luogo del Sindaco, il procedimento di nomina del Segretario titolare del Comune di Copparo (si vedano la nota dell'Agenzia n. 16288 del 15/9/2000, la nota del Co.Re.Co. n. 10110 del 22/9/2000 e la nota del Difensore civico n. 3784/00/594/VB del 3/11/2000, depositati dal ricorrente come documenti, rispettivamente, nn. 17, 20 e 25);
- ulteriori sollecitazioni in tal senso sono state rivolte dall'Agenzia al Difensore civico con note del 10/4/2003 e del 29/5/2003 (doc.ti nn. 47 e 50), riscontrate negativamente dal predetto organo regionale con note del 6/5/2003 e del 9/6/2003 (doc.ti nn. 48 e 52);
- risale al 31/1/2001 (prot. n. 183/2001 Gab.) la prima diffida indirizzata dal Prefetto di Ferrara al Sindaco di Copparo per l'avvio della procedura finalizzata alla nomina del Segretario titolare, in cui si riferimento alle previsioni di cui all'art. 142 TUEL (doc. n. 30);

- le successive diffide prefettizie recano le date del 3/6/2003 e del 29/9/2003 (doc.ti nn. 51 e 69).

Quanto sopra evidenzia che almeno a partire dal gennaio 2001 hanno proceduto in parallelo i procedimenti relativi all'esercizio dei poteri disciplinati dagli artt. 136 e 142 TUEL; in altre parole, mentre l'Agenzia sollecitava (senza successo) l'intervento sostitutivo del Difensore civico regionale, il Ministero dell'Interno minacciava il ricorso al traumatico provvedimento della rimozione, rilevando nella condotta del Sindaco gli estremi delle "*gravi e persistenti violazioni di legge*". Il Collegio non ravvisa illegittimità in tale modalità procedimentale, posto che non è affatto da escludere che singoli inadempimenti di atti obbligatori per legge possano, per un verso, legittimare puntuali interventi sostitutivi e per l'altro, se reiterati e particolarmente rilevanti, concretare gli specifici presupposti che giustificano un intervento sanzionatorio/repressivo nei confronti dell'organo inadempiente. La valutazione circa la legittimità o meno dell'intervento disposto si deve allora spostare sul diverso versante dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere in concreto fatto valere; in ogni caso ciò porta ad escludere che sia configurabile il vizio di sviamento qui dedotto. Se per sviamento, infatti, si intende l'esercizio di un potere per una finalità diversa da quella alla quale è tipicamente preordinato, nel caso in esame un fenomeno di tal genere non è ravvisabile nella condotta delle parti resistenti, atteso che l'obiettivo perseguito dal Ministero dell'Interno nel fare applicazione dell'art. 142 TUEL era esattamente quello di azzerare gli organi di governo del Comune di Copparo, ritenendo evidentemente incompatibile con una corretta e regolare gestione dell'ente la prosecuzione del mandato del

Sindaco Tumiati, a prescindere dalla più limitata questione dell'annosa mancanza di un Segretario titolare.

La censura esaminata va dunque disattesa.

4.4) Con un secondo, articolato ordine di censure il ricorrente, sulla base del raffronto tra le disposizioni dettate in materia di controllo sugli organi dagli artt. 141 e 142 TUEL e il nuovo assetto costituzionale introdotto dalle modifiche al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, prospetta, in estrema sintesi e alternativamente:

- l'intervenuta abrogazione implicita dei citati artt. 141 e 142;
- la necessità di una interpretazione dell'art. 142 costituzionalmente orientata, cioè sostanzialmente restrittiva degli ambiti di attuale applicabilità della norma;
- l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione per violazione degli artt. 114 e 120 Cost. e dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e leale collaborazione.

Proprio le due norme costituzionali appena richiamate e i principi che esse contengono ed a cui si ispirano costituiscono i presupposti su cui si fondano le argomentazioni del ricorrente.

Innanzitutto si sottolinea che la nuova formulazione dell'art. 114 Cost. (con la contestuale abrogazione del previgente art. 128) esprime una più incisiva rilevanza costituzionale dell'autonomia comunale, che non può non modificare anche il quadro dei poteri di intervento governativo sugli organi degli enti locali. In proposito si richiamano poi le puntuali disposizioni dettate dal secondo comma del nuovo art. 120 in tema di potere sostitutivo del Governo sugli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei

Comuni, il cui esercizio è espressamente assoggettato al rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione; ed a sostegno delle tesi illustrate nel ricorso si fanno ampi riferimenti alle indicazioni che, in materia di interpretazione ed applicazione del citato art. 120 comma 2, ha fornito la Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze n. 43/2004 e n. 69/2004.

Nella prospettazione del ricorrente il quadro che emerge porta ad escludere che l'art. 142 TUEL - privo di "copertura" costituzionale - possa tuttora trovare applicazione, quantomeno sulla base dei parametri utilizzati prima della modifica costituzionale del 2001, che consentivano al Governo di intervenire in via sanzionatoria sugli organi dell'ente locale in base al generico presupposto della sussistenza di "*gravi e persistenti violazioni di legge*", senza le garanzie sostanziali e procedurali che le disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione oggi impongono e che hanno trovato attuazione nell'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

4.5) Il Collegio non condivide le tesi esposte dal ricorrente.

Prendendo le mosse dalla nuova formulazione dell'art. 114 Cost. si deve convenire che, attraverso di essa, il legislatore costituzionale ha inteso, da un lato, riconoscere piena e pari dignità a tutte le componenti della Repubblica, dall'altro sancire l'autonomia degli enti substatali e, in particolare, degli enti locali in termini più netti e significativi di quelli utilizzati dal previgente art. 128, ora abrogato; l'affermazione secondo cui le Province e i Comuni "*sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni*" è stata infatti sostituita dal riconoscimento che i predetti enti, unitamente alle Città metropolitane ed alle Regioni, sono "*enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni se-*

*condo i principi fissati dalla Costituzione*". Se tale enunciazione costituisce il punto di riferimento e di partenza per valutare la compatibilità con il nuovo assetto costituzionale delle previsioni di cui agli artt. 141 e 142 TUEL, detta verifica deve dunque procedere attraverso l'esame delle ulteriori norme contenute nel titolo V della Costituzione e dei principi a cui esse si ispirano. Il ricorrente invoca in proposito, come decisivo parametro di raffronto, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120, che recita:

*"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione"*.

La tesi sostenuta nel ricorso è che, in mancanza di una espressa disposizione costituzionale che preveda e disciplini il potere governativo di intervento sanzionatorio sugli organi degli enti locali, quest'ultimo va ritenuto ormai espunto dall'ordinamento; ma anche ove si voglia ammettere la perdurante sussistenza di un tale potere, il suo esercizio va assoggettato ai limiti ed alle condizioni che l'art. 120 comma 2 detta per l'intervento sostitutivo.

L'insistito richiamo alla disposizione costituzionale appena citata costituisce, ad avviso del Collegio, il punto debole del percorso argomentativo sviluppato dalla difesa dell'arch. Tumiatì. Ciò in quanto l'art. 120 comma 2

Cost. riguarda espressamente ed esclusivamente un potere diverso da quello di cui si controverte in questa sede; per cui tanto il contenuto della norma, quanto le indicazioni che in merito ad essa ha fornito la Corte Costituzionale, quanto infine le disposizioni attuative dettate dall'art. 8 della legge n. 131/2003 non possono assumere rilievo decisivo nel presente giudizio, in cui si discute del potere sanzionatorio/repressivo previsto dagli artt. 141 e 142 TUEL e non del potere sostitutivo, che nel citato testo unico trova semmai la sua disciplina nell'art. 136 (la cui attuale vigenza, peraltro, è quantomeno dubbia, alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale riguardanti i difensori civici regionali; ma anche tale questione è estranea al presente giudizio).

Come evidenziato dall'Avvocatura dello Stato anche nella discussione in udienza, una cosa è il potere sostitutivo statale disciplinato dall'art. 120 comma 2 Cost. e dall'art. 8 della legge La Loggia, che consente al Governo, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, di surrogare gli organi degli enti substatali in relazione ad oggettive carenze riguardanti gli ambiti specificamente previsti dalle norme citate; altra cosa è il potere sanzionatorio che il Governo esercita per reprimere comportamenti illeciti degli organi di governo locale, producendo il ben più drastico effetto della loro cessazione.

Posto dunque che l'art. 120 comma 2 Cost. si occupa esclusivamente del potere sostitutivo statale nei confronti di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, l'unica disposizione costituzionale riguardante il potere sanzionatorio/repressivo statale è quella dell'art. 126, che prevede le ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della

Giunta, nel caso in cui *"abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge"* ovvero *"per ragioni di sicurezza nazionale"*. Tale disposizione certamente non vale ad assicurare "copertura" costituzionale agli artt. 141 e 142 TUEL; tuttavia, se il potere sanzionatorio è previsto dall'ordinamento, a livello costituzionale, nei confronti degli organi delle Regioni, risulta palesemente incongruo ritenere che il medesimo potere sia incompatibile con i principi costituzionali ove previsto, dalla legislazione ordinaria, nei confronti degli organi degli enti subregionali. Il diverso rango delle fonti ben si giustifica tenuto conto del maggiore rilievo costituzionale delle Regioni, innanzitutto in relazione alla circostanza che le medesime partecipano all'esercizio della potestà legislativa insieme allo Stato (come previsto dall'art. 117 Cost.), a differenza degli altri enti citati dall'art. 114. Si tratta piuttosto di verificare se è possibile individuare una norma costituzionale che legittima il legislatore ordinario a disciplinare il potere sanzionatorio sugli organi degli enti subregionali e che, dunque, può costituire idonea "copertura" costituzionale degli artt. 141 e 142 TUEL. Tale norma si rinviene nell'art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione, che attribuisce alla legislazione esclusiva statale la materia *"legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"*.

Così ricostruito il quadro normativo, va escluso che sussista incompatibilità tra gli artt. 141 e 142 TUEL e il nuovo assetto costituzionale conseguente alla modifica del titolo V; non possono perciò trovare accoglimento le tesi sostenute nel ricorso circa l'abrogazione implicita delle norme in questione o la necessità di una loro interpretazione "costituzionalmente orientata", nel

senso indicato nel gravame; neppure sussistono, infine, i presupposti per la accedere alla richiesta di sollevare questione di costituzionalità delle norme medesime.

4.6) Con il motivo di ricorso rubricato sub 2) viene contestata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di rimozione del Sindaco di Copparo perché adottato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e non del Ministro dell'Interno, come disposto dall'art. 142 TUEL.

La censura trova conforto nel dato testuale della norma citata e nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991 n. 13 (anche'esso richiamato dal ricorrente) che, nell'elencare gli atti da adottarsi nella forma del decreto presidenziale, non fa cenno alla rimozione del Sindaco, mentre invece ricomprende lo "*scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali*", in armonia con la previsione dell'art. 141 TUEL. Il Collegio, tuttavia, ritiene superabile la censura sulla base delle considerazioni che, seppure con riferimento al previgente art. 40 della legge n. 142/1990, ha espresso il Consiglio di Stato nella sentenza della Quarta Sezione 28 maggio 1997 n. 582 e nel parere reso dall'Adunanza Generale in data 10 giugno 1999. In sostanza, rimozione del Sindaco e scioglimento del Consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente il secondo, come sancito dall'art. 141 comma 1 lett. b) punto 1) del TUEL; la circostanza che tali due aspetti siano stati unitariamente definiti in uno stesso provvedimento emesso dall'Autorità competente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento (e dalle conseguenze più rilevanti) appare conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità e comunque inidonea a viziare l'operato dell'Amministrazione, tenuto altresì conto che la determi-



nazione presidenziale consegue in ogni caso ad una proposta ministeriale, che comporta l'assunzione di responsabilità politica da parte governativa.

4.7.1) Con l'ultima censura dedotta il ricorrente sostiene:

- che nella specie non sussisteva il presupposto delle "*gravi e persistenti violazioni di legge*" posto a fondamento del provvedimento di rimozione;
- che il richiamo alla sentenza del TAR del Lazio, Sez. I Ter n. 1472/2003 è stato operato dal Ministro dell'Interno nella sua proposta in modo del tutto parziale e reticente;
- che se inadempimento c'è stato da parte del Sindaco nel consentire l'insediamento del Segretario reggente designato dall'Agenzia, tale inadempimento è poi venuto meno e dunque non poteva valere a giustificare l'intervento sanzionatorio nei suoi confronti;
- che, piuttosto, un inadempimento è ravvisabile a carico dell'Agenzia la quale, nonostante le considerazioni svolte in proposito nella citata sentenza del TAR del Lazio, per lungo tempo ha ommesso di pronunciarsi in ordine alla designazione della dott.ssa Ori a Segretario titolare del Comune di Copparo, disposta dal Sindaco;
- che proprio per tali ragioni il Difensore civico regionale ha, per due volte, respinto le istanze dell'Agenzia per la designazione di un commissario *ad acta*; circostanza di cui non si fa cenno nella relazione ministeriale presupposta alla rimozione.

4.7.2) Il decreto presidenziale impugnato così si esprime a proposito della condotta del Sindaco Tumiatei:

*"...nell'espletamento delle funzioni proprie della carica ricoperta, si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non aver ottempe-*

*rato, nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare dell'ente;*

*... la mancata ottemperanza alla diffida connota la persistenza della grave violazione di legge in considerazione del carattere di doverosità ed obbligatorietà sancito dall'ordinamento in ordine alla copertura delle sedi vacanti di segreteria e riconosciuto in sede giurisdizionale...".*

Un dato è incontestabile nella vicenda di cui si tratta e balza immediatamente agli occhi, insistentemente sottolineato dalle parti resistenti e anche dalla proposta ministeriale allegata al decreto presidenziale di rimozione: a far tempo dal 1° gennaio 1997 e fino al momento in cui l'arch. Tumati ha rivestito la carica di Sindaco di Copparo la Segreteria di quel Comune è rimasta priva di titolare e neppure è stata avviata la relativa procedura di nomina (secondo la scansione procedimentale indicata dal TAR del Lazio, Sez. I Ter nella già citata sentenza n. 1472/2003). A questa sola circostanza fa espresso riferimento la motivazione del provvedimento impugnato, che risulta sul punto correttamente rappresentativa dei presupposti di fatto e dunque idonea a legittimare la disposta rimozione.

A fronte delle articolate contestazioni formulate nel ricorso va in primo luogo evidenziato che il decreto presidenziale non fa cenno alle resistenze obiettivamente opposte dal ricorrente all'insediamento dei Segretari reggenti via via inviati dall'Agenzia, che risultano in effetti cessate, a seguito delle dimissioni della dott.ssa Ori, prima dell'ultima diffida - circostanza di cui dà atto la stessa relazione ministeriale - ma che restano comunque un dato storico utile per inquadrare l'atteggiamento di annosa contrapposizione tra il Sindaco Tumati e le parti resistenti nel presente giudizio.

Quanto alla sentenza del TAR del Lazio, Sez. I Ter 25 febbraio 2003 n. 1472 si deve innanzitutto rilevare che con tale pronuncia quel Tribunale ha deciso due distinti ricorsi, il primo proposto dal Comune di Copparo contro il provvedimento dell'Agenzia di nomina del dott. Francesco Carangelo a Segretario reggente; il secondo proposto dall'Agenzia contro i provvedimenti, rispettivamente, del Sindaco e della Giunta comunale di Copparo relativi alla nomina della dott.ssa Ori a Segretario generale del Comune. Il TAR ha respinto il primo ricorso ritenendolo infondato e ribadendo che l'attivazione della procedura di nomina del Segretario titolare costituisce atto dovuto da parte del Sindaco; ha invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dall'Agenzia, affermando che la stessa aveva omesso "*di assumere un'esplicita determinazione di rifiuto all'assegnazione del segretario...*".

Tale ultima affermazione non equivale certo ad un riconoscimento di legittimità della nomina della dott.ssa Ori quale Segretario generale del Comune di Copparo, disposta dal Sindaco e ratificata dalla Giunta comunale secondo modalità procedurali ben diverse da quelle puntualizzate nella medesima decisione del TAR del Lazio; vale comunque a chiarire (quantomeno dopo la pubblicazione della sentenza) che anche l'Agenzia aveva mantenuto, nella vicenda di cui si tratta, un comportamento non irricepibile, non avendo provveduto a definire formalmente il procedimento attivato dall'iniziativa sindacale con la nomina in questione (la cui conformità a legge non è possibile valutare in questa sede); a tale situazione ha fatto riferimento il Difensore civico regionale nel riscontrare negativamente (con note del 6 maggio e

del 9 giugno 2003) le richieste dell'Agenzia di nomina di un commissario ad acta.

Nel frattempo, però, il Sindaco era stato diffidato una prima volta dal Prefetto di Ferrara ad avviare la procedura finalizzata a dotare il Comune del Segretario titolare, con il provvedimento del 31 gennaio 2001, pervenuto il 2 febbraio successivo, che contiene un esplicito richiamo all'art. 142 TUEL e che, seppur impugnato con il ricorso n. 529/01, è rimasto efficace perché mai sospeso (né tantomeno annullato) e non è mai stato ottemperato. Una seconda diffida, datata 3 giugno 2003 e giunta a destinazione il successivo 7 giugno (successivamente, dunque, alla pubblicazione della sentenza del TAR del Lazio), è stata poi indirizzata dal Prefetto di Ferrara al Sindaco Tumiatei ed è stata da lui impugnata con il ricorso n. 634/03; la relativa istanza cautelare è stata però respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 403 del 27/6/2003, confermata in sede di appello (ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 3111 del 16/7/2003).

Nel medesimo arco temporale l'Agenzia, dal canto suo, si è formalmente pronunciata in senso negativo sulla nomina della dott.ssa Ori a Segretario titolare dell'Ente: si vedano in proposito la nota del Presidente dell'Agenzia stessa datata 13 giugno 2003 e pervenuta al Comune di Copparo il giorno successivo e la deliberazione di ratifica del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 3 luglio 2003, pervenuto al Comune il 6 settembre successivo in esito a domanda di accesso agli atti (doc.ti nn. 54, 67 e 68 depositati dal ricorrente).

Allorché il Prefetto di Ferrara è intervenuto con la terza e ultima diffida, datata 29 settembre 2003 e notificata il successivo 7 ottobre, l'odierno ricor-

rente era dunque pienamente consapevole di dover inderogabilmente adempire all'obbligo di avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare del Comune - secondo la procedura indicata dal TAR del Lazio, Sez. I Ter nella già citata sentenza n. 1472/2003 -, essendo ormai venuta meno la condotta omissiva che la stessa sentenza aveva addebitato all'Agenzia e non potendo vantare alcun conforto giurisdizionale contro i precedenti atti di diffida, che non avevano mai cessato di essere efficaci.

In tali condizioni non restava al Sindaco altra via che l'ottemperanza all'ulteriore intimazione (fatte salve, ovviamente, le azioni giurisdizionali che intendesse ancora esperire); ma ancora una volta, l'interessato ha disatteso le sollecitazioni pervenutegli, reiterando pervicacemente un comportamento contrastante con un preciso obbligo di legge e ormai (tenuto anche conto delle intervenute dimissioni della dott.ssa Ori) incomprensibile, ma proprio per questo tale da evidenziare un intento apertamente conflittuale con le altre istituzioni interessate; conflitto che, anche in ragione della sua durata, non poteva non incidere negativamente sulla funzionalità stessa dell'Amministrazione diretta dall'arch. Tumiatei.

Il quadro che emerge dalla ricostruzione precedente risulta adeguatamente valutato nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento di rimozione. Quest'ultimo risulta perciò immune anche dai vizi dedotti con l'ultima censura.

4.7.3) Per le ragioni illustrate il ricorso n. 396/04 va respinto.

5) La particolarità del caso induce il Collegio a ritenere equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i giudizi riuniti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I, pronunciandosi sui ricorsi n. 529 del 2001, n. 620 del 2003, n. 634 del 2003, n. 1349 del 2003, n. 140 del 2004 e n. 396 del 2004:

- 1) dispone la riunione di tutti i gravami;
- 2) dichiara improcedibili i giudizi sui ricorsi n. 529/01, n. 620/03, n. 634/03 e n. 1349/03 per sopravvenuta carenza di interesse;
- 3) dà atto della rinuncia del ricorrente al ricorso n. 140/04;
- 4) respinge il ricorso n. 396/04;
- 5) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 7 ottobre 2004.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 25/10/2004

Bologna, li 25/10/2004

Il Segretario

F.to Silvia Lazzarini